

Corte Ue. Obbligo di segnalazione allo Stato ospitante

La banca non residente tenuta all'antiriciclaggio

Ranieri Razzante

Antiriciclaggio oltre i confini nazionali. È questo il principio ribadito dalla Corte di giustizia europea con la sentenza del 25 aprile, nella causa intentata dalla Jyske Bank di Gibilterra contro il governo spagnolo per chiedere la disapplicazione della regola, in verità sancita dall'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2005/60 contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Questa norma stabilisce, in sintesi, che i soggetti obbligati alle segnalazioni di operazioni sospette (tra cui per l'appunto le banche) debbono informare prontamente la Fiu territoriale (Financial investigation unit) delle transazioni sospettabili di riciclaggio, fornendo loro tutte le informazioni per l'approfondimento. Le segnalazioni vanno trasmesse alla Fiu (in Italia, la Uif) dello Stato membro «nel cui territorio è situato l'ente o la persona che trasmette le informazioni stesse»; infatti, che la regolamentazione in questione possiede più di altre il requisito della "territorialità", sia nella repressione che per la prevenzione dei reati citati.

La banca di Gibilterra non aveva accolto l'invito dell'Uif spagnola a comunicare l'identità dei clienti e le caratteristiche documentali delle operazioni sospette da questi poste in essere in Spagna, invocando il segreto bancario. La Corte europea dichiara invece che la direttiva non vieta espressamente di chiedere informazioni funzionali alla lotta al riciclaggio anche alle banche che svolgono attività in Spagna in regime di libera prestazione di servizi.

La nostra normativa, contenuta nel Dlgs 231/2007, ricalca fedelmente questa impostazione. Infatti, l'articolo 11 include, tra gli intermediari finanziari destinatari degli obblighi antiriciclaggio anche le succursali insediate in Italia di intermediari (tra cui le banche) con sede legale in uno Stato estero. Laddove si parla di "succursali" ci si deve riferire alla definizione della stessa direttiva eu-

ropea, che non distingue tra insediamenti fisici o meno, per cui individua l'effettuazione di operazioni in altro Stato come criterio discriminante dell'assoggettamento alle regole antiriciclaggio. È pacifico nel nostro Paese che le banche comunitarie o extra comunitarie presenti debbano non solo applicare la normativa qui vigenti, ma anche effettuare la segnalazione di casi sospetti alla Uif. Esse poi inoltrano la stessa segnalazione alle Fiu dei Paesi d'origine, secondo le rispettive legislazioni. Le varie Fiu collaborano tra loro sin da quando, proprio con l'articolo 21 della direttiva antiriciclaggio, sono state istituite obbligatoriamente in ciascuno Stato dell'Unione europea.

La Corte di giustizia rimarca l'interesse superiore che il contrasto al riciclaggio riveste rispetto alle legislazioni particolari dei vari Paesi, non senza precisare, comunque, che ogni Stato dovrà valutare in autonomia se la propria regolamentazione non risulti discriminatoria rispetto ad altre. I giudici europei hanno inoltre evidenziato, e ciò dovrà certamente costituire uno spunto di riflessione per i prossimi mesi, che il meccanismo di cooperazione tra le Fiu presenta qualche lacuna. Ciò fa diventare compatibile qualsiasi misura adottata dai singoli Stati, così come ha fatto la Spagna, proprio a causa della mancata cooperazione che pare abbia opposto l'autorità di Gibilterra. Secondo la decisione 2000/642 del Consiglio Ue del 17 ottobre 2000, esistono delle deroghe agli obblighi di comunicazione tra le varie Uif (per il dettaglio si veda la scheda in pagina). Il caso della Spagna, però non sembra rientrarvi, così come non risultano precedenti in Italia. Siccome, però, le decisioni della Corte di giustizia non risolvono le controversie, ma vincolano i giudici nazionali a definire le cause conformemente ad esse, non solo la Spagna, ma anche gli altri Stati dell'Unione si troveranno a fare i conti con questi principi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La legge Ue

O1 | LA NORMA

In base all'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 2005/60 i soggetti obbligati alle segnalazioni di operazioni sospette (tra cui le banche) devono informare prontamente la Fiu territoriale (Financial investigation unit) delle transazioni sospettabili di riciclaggio, fornendo loro tutte le informazioni necessarie per l'approfondimento

O2 | LE DEROGHE

È possibile derogare agli obblighi di comunicazione tra le Uif quando:

- le informazioni possono compromettere indagini penali in corso nello Stato cui si richiedono;
- le comunicazioni implicino effetti palesemente sproporzionati rispetto agli interessi legittimi della persona e del Paese d'origine;
- comportino violazioni dei principi fondamentali di diritto nazionale

